

COMUNE BASSANO DEL GRAPPA
Via Matteotti, 39
36061 – Bassano del Grappa (VI)

**Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro**

**Integrazione al Documento di Valutazione
dei Rischi**

Rev. n. 00 del 11 maggio 2020

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020 Pag. 2 di 13
---	---	--

Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI	3
Scopo	3
1-INFORMAZIONE	4
2-MODALITA' DI INGRESSO NEGLI EDIFICI	5
3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI	5
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE.....	6
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	7
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	7
7-GESTIONE SPAZI COMUNI (DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)...	9
8-ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK).....	10
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI	11
10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE	11
11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA	11
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS	12
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE.....	13

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020
		Pag. 3 di 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente protocollo è basato sulle indicazioni istituzionali e, in alcune sue parti, sarà suscettibile di modifiche, in base all'evoluzione degli scenari e alle disposizioni/informazioni/indicazioni emanate dalle autorità.

Per la redazione del presente protocollo sono state prese in considerazione le indicazioni contenute:

- nel Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", siglato tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali
- nella Direttiva n. 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione avente "Oggetto: indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"
- nel "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto tra il Governo e le parti sociali il 14/03/2020;
- nel "Protocollo d'intesa regionale territoriale, sottoscritto in data 1° aprile 2020 dalla Regione del Veneto, dall'ANCI Veneto, dall'UPI Veneto e unitariamente dalle Organizzazioni Sindacali regionali, per la definizione di Linee Guida applicabili a contrasto della diffusione del COVID-19 nell'ambito delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale del Veneto" (ALLEGATO A DGR n. 412 del 07 aprile 2020)
- nell'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 40 del 13 aprile 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni
- nell'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 42 del 24 aprile 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni
- nell'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 46 del 04 maggio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni

Scopo

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, per il Comune di Bassano del Grappa, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo costituisce integrazione al Documento di Valutazione del Rischio per quanto riguarda la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Il presente protocollo, sarà distribuito al personale come informativa in merito alle misure adottate per perseguire gli obiettivi di cui sopra.

Si precisa che per il magazzino e le attività svolte presso i cimiteri è stato predisposto apposito documento ad integrazione del presente.

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020
		Pag. 4 di 13

Il presente documento è stato condiviso con i Sig. Valentina Miotto, Stefano Mocellin, Alessandro Bertoncetto, RLS del Comune di Bassano del Grappa.

1-INFORMAZIONE

L'Amministrazione espone presso i propri uffici le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionali.

L'Amministrazione continua a diffondere in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, e-mail), le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della Salute, verificandone costantemente gli aggiornamenti.

L'Amministrazione rende inoltre conoscibili le FAQ relative ai comportamenti prescritti dalla normativa vigente su tutto il territorio nazionale pubblicato sul sito governativo.

L'Amministrazione continua a sensibilizzare i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.

L'Amministrazione informa tutti i lavoratori e chiunque entri negli edifici circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell'edificio, appositi cartelli informativi.

In particolare le informazioni riguardano:

- Il divieto di recarsi sul posto di lavoro:
 - a. a tutti i dipendenti affetti da patologie croniche, con multimorbilità o rilevanti disabilità
 - b. a tutti i dipendenti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 °C
 - c. a tutti i dipendenti per i quali il DSP (Dipartimento di Sanità pubblica) ha disposto misure di quarantena
- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nel luogo di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso negli edifici di lavoro (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- L'impegno di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020 Pag. 5 di 13
---	---	--

2-MODALITA' DI INGRESSO NEGLI EDIFICI

Accesso del personale

- Il personale, prima di recarsi al lavoro dovrà effettuare, sotto la propria responsabilità e presso la propria abitazione, il controllo della temperatura corporea; nel caso di temperatura maggiore a 37,5 °C il personale dovrà rimanere presso il proprio domicilio e seguire le indicazioni previste dalle autorità sanitarie
- Divieto, da parte di chi ha sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore, di accedere ai luoghi di lavoro
- Divieto di accesso al posto di lavoro a lavoratori che negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
- Divieto di accesso al posto di lavoro a lavoratori che negli ultimi 14 giorni, provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- L'ingresso nei locali di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza

Accesso del pubblico

- L'Amministrazione limita l'accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
- Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, relativamente alle attività indifferibili, sono garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale)
- Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi agli uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali. A tale proposito, per alcune attività dell'Ente, il ricevimento viene effettuato solo previo appuntamento
- In caso di copresenza di utenti e lavoratori all'interno dello stesso ambiente dovrà essere mantenuta tassativamente, tra gli operatori pubblici e l'utenza, una distanza interpersonale di almeno 1 metro e l'utilizzo della mascherina e dei guanti monouso o, in alternativa ai guanti, garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante
- Per le postazioni aperte al pubblico sono previsti sportelli con schermi protettivi in plexiglass
- Durante il periodo di validità delle misure restrittive per la riduzione del contagio da COVID 19 sono assolutamente vietati gli accessi agli uffici di minori e familiari dei dipendenti e collaboratori

3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- È fatto divieto di accesso all'edificio ai fornitori esterni se non per quelli che abbiano da svolgere attività lavorative improrogabili
- Per i fornitori esterni rimangono valide le indicazioni di cui al punto 2 e le indicazioni per la circolazione della popolazione tra cui, in particolare:

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020
		Pag. 6 di 13

- divieto, da parte di chi ha sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore, di spostarsi dal proprio domicilio
- Divieto di spostarsi dal proprio domicilio a lavoratori che negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
- Divieto di spostarsi dal proprio domicilio a lavoratori che negli ultimi 14 giorni, provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS
- Qualora ammesso, l'accesso all'edificio sarà concordato e programmato mediante appuntamento
- Qualora ammesso, l'accesso all'edificio è comunque vincolato al mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e nell'utilizzo della mascherina del tipo FFP2 o FFP3 o chirurgica e dei guanti monouso o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante
- Divieto per i predetti Dispositivi di Protezione Individuali, di smaltimento all'interno dell'edificio salvo accordi diversi con il Datore di Lavoro oppure con il proprio referente
- Per l'eventuale accesso di fornitori esterni saranno individuati di volta in volta l'ingresso, i percorsi di transito e uscita, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale
- Obbligo di utilizzare esclusivamente i propri strumenti di lavoro (es. penne, telefono, tablet, attrezzature manuali o elettriche necessarie allo svolgimento dell'attività etc.)
- La circolazione del personale dei fornitori all'interno degli edifici è vietata se non per l'espletamento dell'attività; prima di accedere alle varie zone di lavoro dovranno verificare che non ci sia presenza di persone
- Obbligo per i trasportatori, in ogni caso, di rimanere a distanze superiori a 1 metro rispetto ad altre persone che li circondano, per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico
- Divieto di toccare superfici non strettamente necessarie all'intervento richiesto, al fine di ridurre quanto possibile il rischio di contaminazione
- Al termine dello svolgimento della propria attività lavorativa dovranno immediatamente lasciare l'edificio
- Le consegne/forniture dovranno avvenire previa comunicazione con il referente del Datore di Lavoro
- Non sono previsti servizi igienici riservati ai i fornitori esterni
- In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso edificio (ad esempio addetti alle pulizie) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE

- L'Amministrazione cura che venga effettuata un'accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti, secondo le indicazioni le vigenti delle autorità competenti
- L'Amministrazione assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- Si garantisce la sanificazione quotidiana di tutte le superfici orizzontali degli uffici utilizzando rigorosamente prodotti disinfettanti a base di cloro o di alcool. In particolare, sono oggetto di pulizia le scrivanie, i telefoni, le tastiere, gli eventuali schermi touch mouse, telefoni, calcolatrici e strumentazione di ufficio e le maniglie delle porte

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020 Pag. 7 di 13
---	---	--

- Si garantisce la disinfezione giornaliera ascensori, bagni, sale riunioni (se utilizzate), aree comuni
- Il personale, al termine dell'orario di lavoro dovrà lasciare le scrivanie e le postazioni di lavoro il più possibile sgombre, in modo da consentire un'adeguata pulizia e sanificazione
- L'Amministrazione in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia
- Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle attività in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- L'Amministrazione rende disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, salviette asciugamani monouso, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti
- È obbligatorio che tutto il personale presente adotti tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone (il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi), secondo le indicazioni riportate nella cartellonistica affissa, in alternativa al lavaggio con acqua e sapone, è possibile utilizzare un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%)
- Osservare le misure igienico-sanitarie indicate dalle autorità. Alla data attuale si fa riferimento a quanto riportato nell'allegato 4 del DPCM 26/04/2020; esse potranno essere integrate o sostituite da atti regolamentari che venissero adottati successivamente
- Osservare la cartellonistica predisposta e affissa all'interno dei locali ed in particolare all'ingresso dei servizi igienici
- Al personale sono state consegnate soluzioni idroalcoliche personali; si raccomanda la frequente pulizia delle mani con tali soluzioni idroalcoliche, secondo le indicazioni riportate nella cartellonistica affissa
- Il personale, che si reca all'esterno per lo svolgimento delle attività (ad esempio: Polizia Locale, manutentori, personale tecnico, servizi sociali), dovrà verificare che sull'automezzo utilizzato per le uscite, sia presente un dispenser di soluzione idroalcolica, al fine di garantire la pulizia delle mani, secondo le indicazioni riportate nella cartellonistica affissa
- Arieggiare i locali in cui si soggiorna

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- L'Amministrazione rende disponibili, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti
- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
 - a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
 - b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020
		Pag. 8 di 13

- cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria. A tal fine si rimanda a quanto previsto dal D.L. 17/03/2020, n. 18, art. 15 e art. 16 e si rimanda per maggiori chiarimenti alla Circolare del Ministero della Salute del 18/03/2020 n. 3572 c. si garantisce l'approvvigionamento da parte dell'ente di idonei prodotti igienizzanti
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
 - Il **personale degli uffici** sarà dotato:
 - di mascherine chirurgiche e/o FFP2;
 - di guanti monouso e/o idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani;
 - di mascherine di comunità da utilizzare quale misura precauzionale aggiuntiva al mantenimento della distanza interpersonale di un metro, da utilizzare in assenza di pubblico;
 - il **personale della Polizia Locale** sarà dotato di:
 - mascherine chirurgiche e/o FFP2;
 - di guanti monouso e/o idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani;
 - di occhiali o visiera di protezione;
 - di tuta monouso;
 - di mascherine di comunità da utilizzare quale misura precauzionale aggiuntiva al mantenimento della distanza interpersonale di un metro, da utilizzare in assenza di pubblico;
 - il **personale del Magazzino Comunale** sarà dotato:
 - di mascherine chirurgiche o FFP2;
 - di guanti monouso e/o idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani;
 - di mascherine di comunità da utilizzare quale misura precauzionale aggiuntiva al mantenimento della distanza interpersonale di un metro, da utilizzare in assenza di pubblico;
 - il **personale tecnico** (che effettua attività in esterno) sarà dotato di:
 - di mascherine chirurgiche e/o FFP2;
 - di guanti monouso o idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani;
 - di occhiali o visiere di protezione;
 - di mascherine di comunità da utilizzare quale misura precauzionale aggiuntiva al mantenimento della distanza interpersonale di un metro, da utilizzare in assenza di pubblico;
 - il **personale dei servizi sociali** (che effettua attività in esterno) sarà dotato di:
 - di mascherine chirurgiche e/o FFP2;
 - di guanti monouso o idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani;
 - di occhiali o visiere di protezione;
 - di camici monouso monouso;
 - di mascherine di comunità da utilizzare quale misura precauzionale aggiuntiva al mantenimento della distanza interpersonale di un metro, da utilizzare in assenza di pubblico.
 - I lavoratori che condividono spazi comuni dove non è possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno utilizzare la mascherina chirurgica
 - I lavoratori che si rapportano con utenti e/o fornitori devono utilizzare la mascherina chirurgica o la mascherina FFP2, i guanti monouso o, in alternativa ai guanti, dovranno garantire l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante
 - Il personale in servizio esterno sul territorio che si dovesse relazionare con terzi dovrà sempre mantenere una distanza di almeno 1 metro, o quelle previste dalle disposizioni emanate (Governo, Regione) tra sé e l'utente e dovrà indossare mascherina FFP2 o

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020
		Pag. 9 di 13

chirurgica, guanti monouso e a seconda del tipo di intervento e di soggetto visiera o occhiali protettivi, oltre agli eventuali DPI necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa

- Il personale dovrà maneggiare le attrezzature di uso promiscuo utilizzando i guanti monouso o provvedendo immediatamente al termine della manipolazione all'igienizzazione delle mani mediante prodotto igienizzante
- Il personale dovrà maneggiare i documenti o altro materiale/attrezzature di terzi solo in caso di estrema necessità, ovvero quando tale attività sia indifferibile, ed in questo caso, dovrà utilizzare i guanti monouso o provvedere immediatamente al termine della manipolazione all'igienizzazione delle mani mediante prodotto igienizzante;
- Il personale in servizio esterno sul territorio dovrà sempre evitare inutili contatti fisici con l'utenza, se ciò dovesse avvenire accidentalmente dovrà detergere immediatamente le mani con l'apposito detergente disinfettante in gel in dotazione
- Nel caso di accesso ad abitazioni private per eventuali controlli, il personale dovrà indossare mascherina FFP2 o chirurgica, guanti monouso e visiera o occhiali protettivi, pretendere che le persone presenti indossino una mascherina, evitare di toccare le superfici
- Per il personale della Polizia Locale nei casi come TSO ed ASO, quando l'intervento fosse richiesto per il contenimento fisico di soggetti in evidente stato di agitazione psicomotoria, con pericolo di colluttazione, si dovranno sempre utilizzare preventivamente, oltre ai dispositivi sanitari di protezione individuale (filtranti facciali FFP2 o FFP3 ed i guanti monouso/guanti antitaglio, gli occhiali protettivi a mascherina) anche i mezzi di protezione previsti per l'esecuzione dei TSO ed ASO.
- Nel servizio esterno il personale della Polizia Locale dovrà adottare le precauzioni contenute nella circolare del Ministero della Salute prot. n. 9335 del 18 marzo 2020 che si intende parte integrante del presente provvedimento.
- Si ricorda comunque l'uso dei DPI già previsti dalla specifica mansione (scarpe antinfortunistiche, otoprotettori...): nell'ipotesi che qualche DPI venisse utilizzato da più lavoratori, questi dovranno essere sanificati al termine del loro utilizzo da parte di chi li ha utilizzati
- Al termine dell'utilizzo dei DPI non monouso provvedere alla sanificazione degli stessi

7-GESTIONE SPAZI COMUNI (DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- I lavoratori nell'uso degli spazi comuni, devono garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (c.d. distanza droplet) ed evitare l'assembramento di persone
- L'accesso agli spazi comuni e in particolare agli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

In particolare:

- 1) all'interno degli spogliatoi le persone potranno entrare solo se è possibile il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano, riducendo al minimo il tempo di sosta all'interno;
- 2) l'accesso alle aree distributori di bevande e snack è consentito ad una sola persona alla volta ed è vietato trattenersi nei momenti successivi alla conclusione della consumazione

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020
		Pag. 10 di 13

- 3) l'accesso all'ascensore è consentito ad una sola persona alla volta; allo scopo è stata affissa, ad ogni piano, esternamente all'ascensore ed all'interno della cabina idonea segnaletica informativa;
 - 4) all'interno dei servizi igienici ed antibagni le persone potranno entrare solo se è possibile il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano, riducendo al minimo il tempo di sosta all'interno
- L'utilizzo delle auto di servizio è consentito con le seguenti limitazioni:
 - utilizzo da parte di conducente e dei trasportati di mascherine; le mascherine del conducente e dei trasportati devono essere necessariamente dello stesso tipo ovvero con lo stesso potere filtrante;
 - numero massimo di passeggeri, incluso il conducente, pari alla metà arrotondata per difetto della capacità massima del veicolo;
 - Gli operai manutentori potranno utilizzare i loro automezzi o da soli o nel caso sia necessaria la presenza di due operatori con l'obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica o FFP2 e mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Nel caso di squadra operativa composta da più di due persone dovranno essere utilizzati due automezzi
 - Durante la guida delle automobili di servizio è buona norma favorire, per quanto possibile, il ricambio dell'aria nell'abitacolo mantenendo i finestrini parzialmente abbassati
 - Prima di utilizzare gli automezzi di servizio aprire completamente tutte le portiere dell'abitacolo ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio di aria
 - Assegnazione individuale delle attrezzature di lavoro. Quando non fosse possibile sarà garantita la presenza di detergente (ad esempio alcol etilico al 70%) per pulire le parti a contatto quali sedili, volante, pulsantiere e comandi in genere e le attrezzature di uso comune che dovranno essere disinfettate prima e dopo l'utilizzo dall'operatore
 - Effettuazione di una ciclica sanificazione completa delle auto e automezzi di servizio

8-ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK)

- Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l'Amministrazione:
 - a) nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ha individuato le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili
 - b) Oltre ad aver fatto ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa:
 - 1) ha limitato la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività di cui al punto a);
 - 2) ha adottato forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio;
 - 3) assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento
 - c) Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, ha adottato strumenti alternativi quali:
 - 1) la rotazione del personale;
 - 2) la fruizione degli istituti di congedo;
 - 3) la fruizione della banca ore o istituti analoghi;
 - 4) la fruizione delle ferie pregresse;

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020
		Pag. 11 di 13

nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

- L'Amministrazione ha limitato gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un'unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del medesimo personale
- Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 non saranno effettuati, in Italia o all'estero, nuovi viaggi di servizio o missioni, comunque denominati, salvo diversa valutazione dell'autorità politica o del vertice amministrativo di riferimento relativamente alla indispensabilità o indifferibilità della singola missione, individuando alternativamente modalità di partecipazione mediante l'utilizzo di mezzi telematici o telefonici
- Per il personale in servizio all'estero, i viaggi di servizio che non comportino ingresso nel territorio italiano possono essere effettuati, compatibilmente con le disposizioni delle autorità sanitarie dei Paesi interessati

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Divieto di assembramento in prossimità dei timbratori e obbligo al mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i presenti

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento
- È vietato accesso a locali di lavoro diversi dal proprio prediligendo comunicazioni da remoto (telefono, email, ecc.), se ciò non fosse possibile va sempre rispettata la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i presenti
- Rivedere la disposizione delle postazioni di lavoro in modo da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro garantito; qualora per motivi organizzativi non sia possibile, organizzare l'attività e la turnazione in modo che all'interno dei singoli locali di lavoro sia presente una sola persona o siano utilizzate mascherine
- Gli spostamenti all'interno degli edifici devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione dell'Ente lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

- L'Amministrazione, nel caso in cui un proprio dipendente risulti positivo al virus, attiverà le procedure di immediata sanificazione e disinfezione degli ambienti

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020
		Pag. 12 di 13

- Laddove si verifichi un caso di positività al COVID-19 di un dipendente o di eventuale cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi di un'amministrazione, si procederà alla chiusura della stessa amministrazione per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali interessati secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione e all'adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio
- Si garantirà, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al COVID-19, alla riservatezza e alla dignità del lavoratore interessato dalla misura preventiva. Tali garanzie peraltro devono essere riconosciute anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
- Nel caso in cui una persona presente nell'Ente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'Amministrazione procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- L'Ente collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente all'interno degli edifici che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'Amministrazione potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l'edificio, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
- Si rimanda anche agli scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione, contenuti nelle "Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari" emanate dalla Regione Veneto, www.regione.veneto.it/web/sanita/sicurezza-ambienti-di-lavoro

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'amministrazione situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'amministrazione provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori

Comune Bassano del Grappa Via Matteotti, 39	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 00 11 maggio 2020
		Pag. 13 di 13

- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19
- È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età
- Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia
- Si rimanda anche a quanto contenuto nelle "Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari" emanate dalla Regione Veneto, www.regione.veneto.it/web/sanita/sicurezza-ambienti-di-lavoro

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Il presente protocollo potrà essere aggiornato al mutare di situazioni e condizioni che ne rendano superata le sue disposizioni. L'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione sarà effettuata con la partecipazione degli RLS.

Bassano del Grappa, 11 maggio 2020

I Datori di Lavoro

Antonello Accadia

Lucia Cani

Walter Stocco

I RLS

Alessandro Bertoncetto

Valentina Miotto

Stefano Mocellin

Sottoscrizioni per Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi

Il Medico Competente

Il RSPP

Luca Cassina
